

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4200

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Modificazioni della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, concernente la riforma del testo unico delle leggi sulle servitù militari

*Seduta del 27 giugno 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una recente sentenza della Corte costituzionale ha affermato il principio che le limitazioni imposte alla proprietà privata nell'interesse della difesa militare (le così dette servitù militari), quando incidano profondamente sul godimento dei beni o sul loro valore di scambio, debbono essere indennizzate.

In relazione a ciò ed anche per andare incontro alle reiterate richieste degli abitanti delle zone in cui gli accennati vincoli sono maggiormente avvertiti di un tangibile riconoscimento dei pesi che essi devono sopportare nell'interesse del Paese, si rende necessario integrare le norme recate dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, che escludevano l'indennizzo, tolti i casi in cui le servitù comportassero modificazioni allo stato dei fondi.

Si è quindi predisposto l'unito disegno di legge che in attuazione del principio affermato dalla Corte costituzionale e di quello più generale di giustizia distributiva per cui non si può soddisfare ai bisogni collettivi attraverso il sacrificio di singoli, prevede un indennizzo per tutti i casi di servitù.

Ciò anche per la pratica opportunità di evitare le controversie che potrebbero insorgere ove si dovesse di volta in volta stabilire l'incidenza del vincolo o dei vincoli imposti.

Quanto ai criteri per la determinazione dell'indennizzo da corrispondere si è considerato che le servitù di che trattasi non sono per natura perpetue potendo le esigenze difensive mutare nel tempo e che, dato l'estremo frazionamento delle stesse, occorre orientarsi verso un sistema di determinazione automatica escludendo il ricorso a stime caso per caso, con lungaggini burocratiche e contenziose che sarebbero particolarmente onerose per i meno abbienti.

Il provvedimento prevede quindi un indennizzo per la durata della servitù sotto forma di canone annuo commisurato all'incidenza media, calcolata con larghezza, dei pesi sul reddito dominicale ed agrario dei terreni o sul reddito fabbricati dei cespiti o parte di essi colpiti, rivalutati ai sensi dell'articolo 135 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ai fini dell'imposta complementare progressiva.

Trattasi di indennizzo che per i terreni si aggirerà sulle lire 3.000 per ettaro e può, quindi, come misura forfettaria, ritenersi adeguato.

L'onere del provvedimento per il bilancio statale può calcolarsi, allo stato attuale, in lire 380 milioni annui e sarà fronteggiato nell'ambito degli stanziamenti della Difesa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

All'articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, è aggiunto il comma seguente:

« Ai proprietari degli immobili colpiti da una o più delle servitù previste in questo articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo pari al quinto del reddito dominicale ed agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito ».

### ART. 2.

All'onere annuo di lire 380 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2013 (lire 35.000.000) n. 2031 (lire 180.000.000) e n. 2301 (lire 165 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1967 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.